



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio

mail: protocollo@comune.villasantantonio.or.it

pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it web: www.comune.villasantantonio.or.it

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138 P.I./C.F. 0007460951

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 12
del
26-06-2023**

**Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio di previsione
2023-2025 (art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)**

Il ventisei giugno duemilaventitre, con inizio alle ore 18:00, nell'aula consiliare del comune di Villa Sant'Antonio e da remoto, si è riunito il Consiglio Comunale - convocato con avviso comunicato agli interessati- in sessione ordinaria, seduta pubblica, in prima convocazione.

Visto il regolamento comunale, adottato con delibera di Consiglio comunale n.2/2022, recante la disciplina relativa allo svolgimento delle sedute consiliari in modalità telematica.

All'appello sono presenti, in sede e da remoto i signori:

Frangia Fabiano	Presente	Sanna Virna	Assente
Pau Arianna	Presente	Melis Ilenia	in videoconferenza
Atzori Maurizio	Presente	Biancareddu Maria Rita	Presente
Marras Pietro Paolo	Presente	Sionis Ignazia	Presente
Passiu Antonello	Assente	Biancareddu Serena	Assente
Mura Angela	Assente		

Presenti n. 7, assenti n. 4.

Assiste la seduta il Segretario Comunale D.ssa Valentina Pilloni.

Presiede la seduta il Sindaco Fabiano Frangia la quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata;

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;

Visti, altresì:

- l'art. 119, comma 1, della Costituzione che attribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni una completa autonomia finanziaria in tema di entrate e spese, in armonia con la Costituzione e compatibilmente con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con il sistema tributario nazionale;
- l'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è stato posticipato al 31 marzo 2023;
- il comma 775 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 -pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022- con il quale il termine di approvazione del bilancio è stato differito al 30 aprile 2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31.05.2023, con il quale, da ultimo, il termine per l'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, è stato posticipato al 31 luglio 2023.

Premesso che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";
- il D.Lgs. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservavano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui era attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Considerato che dall'esercizio 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore giuridico con riferimento

all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato.

Richiamati in particolare:

- l'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;
- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che *“Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l'organo esecutivo predispone lo Schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione affinché il Consiglio Comunale provveda alla sua approvazione;

Richiamate, pertanto, le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

- nr. 23 del 02.05.2023 con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P. S.) 2023/2025;
- nr. 24 del 02.05.2023 con la quale si approva lo schema del Bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n_11, recante data odierna, con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P. S.) 2023/2025;

Richiamato l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 recante “Altri allegati al bilancio di previsione” che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni nonché quelli appresso indicati:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali

- e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- e) il prospetto della coerenza tra bilancio di previsione e ed il prospetto del pareggio di bilancio;

Richiamato l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 secondo cui al bilancio di previsione finanziario sono allegati, oltre ai documenti previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Dato atto che:

- l'Ente non si trova in condizioni deficitarie strutturali;
- non sono previste spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati con verbale del 22.05.2023 pervenuto al nostro protocollo al n. 2200 del 13.06.2023 e reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco illustra la proposta dando atto del fatto che a causa della cronica assenza di personale che affligge ormai da tempo il Comune di Villa Sant'Antonio, ed in generale tutti gli enti locali, l'approvando bilancio si caratterizza per essere un bilancio meramente tecnico. La sua adozione è, però, allo stato essenziale per poter consentire al Comune di reperire quanto prima il personale mancante.

Con votazione unanime, espressa nei modi legge,

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ed i relativi allegati;

Di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2023/2025 rispettano gli obblighi concernenti il pareggio di bilancio;

Di provvedere alla pubblicazione del Bilancio 2023/2025 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

Di dichiarare, con separata votazione recante il medesimo risultato di quella principale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare i termini di adozione del bilancio di previsione e di garantire, quanto prima, la piena operatività dell'ente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Frongia Fabiano
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
D.ssa Pilloni Valentina
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.villasantantonio.or.it/>.

Villa Sant'Antonio,

L'impiegato incaricato